

## Avviso ai fornitori

Come noto, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, all'articolo 1, ha ampliato la platea di soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split payment", introdotto dalla L. 190 del 23 dicembre 2014 e disciplinato dall'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, includendo, tra gli altri, anche le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, direttamente dai comuni.

Pertanto, con decorrenza 1 luglio 2017, e salvo casi di inapplicabilità (cfr. a titolo esemplificativo operazioni soggette al regime di inversione contabile – cosiddetto “reverse charge”) anche alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi per le quali è emessa fattura nei confronti di ATAC S.p.A si applicheranno le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Le fatture non conformi alla suddetta normativa, ovvero che non recheranno l'indicazione del regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 in tutti i casi in cui trova applicazione, verranno restituite all'emittente per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

**ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità**

Via Prenestina 45, 00176 Roma

[www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it)

Società con socio unico soggetta alla direzione  
e coordinamento di Roma Capitale

P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. pari a Euro 179.519.299,00 int. versato.

Iscl. CCIAA di Roma n. 961692 del 18/12/2000